



BANCA C.R. ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 / CLASSE 2 A TASSO VARIABILE EURIBOR 6 MESI +2,50%

29/06/2015 – 29/06/2025

Euro 20.000.000,00

ISIN IT0005117376 (rispettivamente il “Prestito Obbligazionario” e le “Obbligazioni”)

Articolo 1. Disciplina delle Obbligazioni

1.1 Le Obbligazioni sono emesse da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (l’“**Emittente**” o la “**Banca**”). Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente ai portatori delle obbligazioni subordinate indicate di seguito che abbiamo aderito all’offerta di scambio (l’“**Offerta di Scambio**”) promossa dall’Emittente di cui al Documento Informativo sull’offerta di scambio pubblicato in data 25 maggio 2015 (il “**Documento Informativo sull’Offerta di Scambio**”):

| Denominazione | ISIN | Data di scadenza | Ammontare nominale in circolazione (Euro) |
|--|--------------|------------------|---|
| Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile Euribor 6 mesi + 2,50% con ammortamento periodico 04/04/2014 - 04/04/2024 | IT0005012460 | 04/04/2024 | 15.000.000 |
| Obbligazioni Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Subordinate Tier 2 / Classe 2 a Tasso Variabile Euribor 6 mesi + 2,50% con ammortamento periodico 15/04/2014 - 15/04/2024 | IT0005013005 | 15/04/2024 | 5.000.000 |

Articolo 2. Prezzo di emissione, numero e valore nominale delle Obbligazioni

2.1 Il Prestito Obbligazionario ammonta a massimi Euro 20.000.000,00 ed è costituito da massime n. 20.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna.

2.2 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, e cioè ad Euro 1.000,00 cadauna, corrispondente al loro valore nominale unitario.

2.3 L’Emittente comunicherà il numero e il valore nominale complessivo delle Obbligazioni emesse all’esito dell’Offerta di Scambio con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito web della Banca www.bancadiasti.it.

Articolo 3. Durata e godimento

3.1 Il Prestito Obbligazionario ha durata di dieci anni con decorrenza dal 29 giugno 2015 (la “**Data di Emissione**”) e scadenza al 29 giugno 2025 (la “**Data di Scadenza**”).

3.2 Il Prestito obbligazionario ha godimento, ed è quindi fruttifero di interessi, dal 29 giugno 2015 (la “**Data di Godimento**”).

Articolo 4. Forma delle Obbligazioni e regime di circolazione

4.1 Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore e saranno interamente ed esclusivamente accentrate presso il sistema di gestione e amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

4.2 Il trasferimento delle Obbligazioni e l’esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

4.3 I portatori delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

Articolo 5. Natura e subordinazione del Prestito Obbligazionario

5.1 Le Obbligazioni costituiscono prestiti subordinati Tier 2 / Classe 2 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di Investimento (il “**CRR**”) e nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” (la “**Circolare 285**”).

In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, il rimborso delle Obbligazioni è subordinato alla preventiva soddisfazione di talune altre categorie di debiti dell’Emittente; pertanto le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati dell’Emittente. In particolare, in caso di liquidazione dell’Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata nel D. Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario), le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale e interessi:

1. solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori dell’Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con un grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni;
2. di pari passo tra loro e rispetto ad altri prestiti subordinati con pari grado di subordinazione (es. “Tier 2”) ovvero alle altre posizioni debitorie dell’Emittente caratterizzate dal medesimo grado di subordinazione;
3. in ogni caso, con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate (ad esempio, le azioni dell’Emittente o gli strumenti di capitale computati nel capitale di classe 1 dell’Emittente).

5.2 È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall’Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell’Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell’Emittente.

5.3 Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita. Il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non saranno pertanto assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie in tal senso. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 6. Interessi

6.1 Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa). L’ammontare lordo di ciascuna Cedola per ciascuna Obbligazione sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{VN} * (\text{PI} + \text{Margine}) / 2$$

dove:

“VN” è pari al valore nominale di ciascuna Obbligazione ;

“PI” è il valore del tasso EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) a 6 mesi (il “**Parametro di Indicizzazione**”), espresso in percentuale, e cioè il tasso di interesse, applicato ai prestiti interbancari in Euro (EURIBOR a 1, 3, 6, 12 mesi), rilevato a cura della FBE (*Banking Federation of the European Union*) e dell’ACI (tramite *The Financial Markets Association*), rilevato dall’Emittente, nella sua qualità di Agente di Calcolo, sulla base della pubblicazione sul circuito *Telerate* alla pagina 248, sulla pagina EURIBOR01 sul circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) o sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o, in mancanza, altra fonte di equipollente ufficialità.

“Margine” (spread) è pari a +250 punti base pari al 2,50% (il “**Margine**”).

Il tasso d’interesse così determinato per il calcolo delle cedole sarà arrotondato allo 0,01 più vicino e in caso di equidistanza al secondo decimale superiore.

6.2 Per ciascuna Cedola e relativo periodo di interesse, il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato dall’Agente di Calcolo il secondo giorno lavorativo Target antecedente il giorno di inizio del periodo di godimento di ciascuna Cedola (ciascuna data, la “**Data di Rilevazione**”). Per la prima cedola, il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato dall’Agente di Calcolo il secondo giorno lavorativo Target antecedente la Data di Godimento.

6.3 Nell’ipotesi di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione l’Agente di Calcolo, adotterà le seguenti modalità di determinazione dello stesso:

- l’Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la Data di Rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del parametro di indicizzazione per più di 10 Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l’indisponibilità del valore del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva Cedola, l’Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole opinione dell’Emittente, sia fungibile con il

parametro di indicizzazione divenuto indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la Sede e tutte le Filiali della Banca, nonché sul sito *internet* dell'Emittente.

- Se anche il tasso EURIBOR 1, 3, 6, 12 mesi non fosse disponibile, l'Emittente provvederà a determinare tale tasso prendendo a riferimento le quotazioni di 5 primari istituti di credito, selezionati dall'Emittente stesso, e, dopo aver escluso la quotazione più bassa e quella più elevata, calcolerà la media aritmetica delle restanti tre quotazioni. Qualora la quotazione più alta sia pari ad una ulteriore quotazione, verrà esclusa solo una quotazione; parimenti, qualora la quotazione più bassa sia pari ad una ulteriore quotazione, verrà esclusa solo una quotazione.

Qualora nel corso della vita delle Obbligazioni si verificano, relativamente al Parametro di Indicizzazione prescelto, eventi di natura straordinaria che ne modifichino la struttura o ne compromettano l'esistenza, l'Agente per il Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, quali la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, gli aggiustamenti o le modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

6.4 Gli interessi, soggetti ad imposta sostitutiva, saranno corrisposti dall'Emittente, al lordo di eventuali spese, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7. Disposizioni generali applicabili agli interessi delle Obbligazioni

7.1 Il pagamento degli interessi maturati dalle Obbligazioni avverrà in via posticipata con periodicità semestrale, alle seguenti date di pagamento (ciascuna, una "**Data di Pagamento**"): 29/12/2015 – 29/06/2016 – 29/12/2016 – 29/06/2017 – 29/12/2017 – 29/06/2018 – 29/12/2018 – 29/06/2019 – 29/12/2019 – 29/06/2020 – 29/12/2020 – 29/06/2021 – 29/12/2021 – 29/06/2022 – 29/12/2022 – 29/06/2023 – 29/12/2023 – 29/06/2024 – 29/12/2024 – 29/06/2025.

7.2 L'importo degli interessi maturati dalle Obbligazioni pagabile ad ogni Data di Pagamento è determinato dall'Emittente in qualità di Agente di Calcolo.

7.3 Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere alla Data di Scadenza.

7.5 Nel caso in cui una Data di Pagamento cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo "Target", si applicheranno le disposizioni di cui alla convenzione di calcolo "*Following Business Day Convention*" ai sensi della quale, ai fini del rimborso finale, e/o di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, l'ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data, senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

Articolo 8. Rimborso

8.1 Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione e alla pari alla Data di Scadenza.

8.2. L'Emittente ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato alla pari delle Obbligazioni, in corrispondenza con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri ai sensi delle applicabili disposizioni di vigilanza oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. "evento regolamentare") e a condizione che le condizioni previste dalle disposizioni regolamentari applicabili per il rimborso anticipato siano soddisfatte. L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà comunicato ai possessori delle Obbligazioni mediante pubblicazione di un avviso sul sito *internet* dell'Emittente con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

8.3 Nel caso in cui la data di rimborso cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo "Target", si applicheranno le disposizioni di cui alla convenzione di calcolo "*Following Business Day Convention*", senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

Articolo 9. Pagamenti

9.1 I pagamenti degli interessi maturati ed il rimborso del capitale sono effettuati per il tramite della Banca, in qualità di Intermediario Autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

9.2 I portatori delle Obbligazioni sono i soli soggetti legittimati a ricevere i pagamenti in relazione alle rispettive Obbligazioni e l'Emittente sarà liberato una volta corrisposti gli importi dovuti direttamente a ciascun portatore delle Obbligazioni, ovvero ad un terzo dal medesimo indicato.

Articolo 10. Quotazione e liquidità

10.1 Le Obbligazioni non sono ammesse alla negoziazione presso alcun mercato regolamentato, né presso alcun sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico.

10.2 L'Emittente non assume alcun impegno di riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza su richiesta dell'investitore o di agire quale intermediario nelle operazioni sul mercato secondario. Tuttavia l'Emittente si riserva la

facoltà riacquistare le Obbligazioni in contropartita diretta ai sensi della direttiva 2004/39/CE (MIFID) prima della scadenza secondo i criteri di pricing individuati nella “Sintesi della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini e di Assegnazione degli Ordini” vigente pro-tempore, a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabile sul sito internet www.bancadiasti.it. Si evidenzia che l’assunzione di impegni di riacquisto ed il riacquisto delle Obbligazioni (anche con finalità di successivo ricollocamento sul mercato) richiedono il previo ottenimento dell’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente e possono essere soggetti a limiti quantitativi.

Articolo 11. Termini di prescrizione

11.1 Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 12. Diritti connessi con le Obbligazioni

12.1 Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria.

Articolo 13. Comunicazioni

13.1 Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai portatori delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.bancadiasti.it.

13.2 Le comunicazioni all’Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale dell’Emittente.

Articolo 14. Legge applicabile e Foro competente

14.1 Le Obbligazioni sono create ed emesse in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana.

14.2 Per le controversie relative alle Obbligazioni ed al presente Regolamento sarà competente il foro di Asti; tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.

14.3 Nel caso in cui una qualsiasi delle condizioni e dei termini previsti dal presente Regolamento fossero o dovessero divenire invalide in tutto o in parte, le altre previsioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Regolamento.

14.4 L’Accettazione dell’Offerta di Scambio e il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni delle Obbligazioni.

Articolo 15. Organizzazioni rappresentative dei portatori delle Obbligazioni

15.1 Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative dei portatori delle Obbligazioni.

Articolo 16. Regime fiscale

16.1 Sono a carico dei portatori delle Obbligazioni le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti. Sarà a carico degli obbligazionisti ogni eventuale variazione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni che dovesse intervenire fino alla scadenza del titolo.

Articolo 17. Modifiche al Regolamento

17.1 L’Emittente si riserva il diritto di integrare e modificare senza il consenso dei portatori delle Obbligazioni le clausole del Regolamento in caso di errori materiali e/o indicazioni palesemente incomplete o contraddittorie. Tali integrazioni e modifiche sono consentite solo a condizione che le stesse non peggiorino, nella sostanza, la posizione economica del portatore delle Obbligazioni. Le integrazioni e le modifiche al Regolamento verranno rese note ai portatori delle Obbligazioni, ove non diversamente previsto per legge, per il tramite di un apposito avviso diffuso sul sito *internet* dell’Emittente (www.bancadiasti.it).

Articolo 18. Varie

18.1 Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

18.2 I termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola e non definiti nel presente Regolamento hanno lo stesso significato loro attribuito nel Documento Informativo sull’Offerta di Scambio.